

Racket, l'assoluzione di Alongi: "Menti per evitare la condanna"

Assolto anche se ha mentito, assolto perchè non gli restava altra scelta che quella di negare di aver pagato il pizzo: avesse detto la verità, Giovanni Alongi, commerciante, avrebbe rischiato di essere a sua volta condannato. Ecco qual era lo «stato di necessità che ha portato all'assoluzione dell'imputato nel processo, celebrato il 28 giugno, col rito abbreviato, dal presidente dei gip, Giovanni Puglisi. Procedimento per il quale la difesa aveva sempre negato ogni addebito.

Le motivazioni della sentenza sono state depositate e da queste emerge che Alongi non è stato «giustificato perché il suo silenzio era stato determinato da pressioni e minacce mafiose. Al contrario, ad avviso del gip, l'accusa al commerciante, che rispondeva solo di favoreggiamento, sarebbe potuta essere ben più grave, di concorso in estorsione; ma essendogli stato contestato solo il favoreggiamento, è scattata la «scriminante» dello stato di necessità: è il principio del diritto romano *nemo tenetur se detegere*, nessuno è tenuto a danneggiare se stesso.

Il gip ha così considerato l'imputato, difeso dall'avvocato Gioacchino Sbacchi «non punibile, per avere commesso il fatto essendovi costretto dalla necessità di salvarsi da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore». Così come previsto dall'articolo 384 del codice penale.

La figura di Alongi, secondo le risultanze delle indagini, coordinate dal pm Maurizio De Lucia, «non è solamente quella di vittima dell'estorsione - si legge nella sentenza - ma anche di correo degli estortori in danno degli altri commercianti. Infatti, se in qualche modo può giustificarsene

l'acquiescenza alle richieste rivoltegli dall'associazione mafiosa, di pagamento di indebite somme di denaro, nessuna giustificazione può darsi al fatto che egli facesse da tramite fra gli altri commercianti taglieggiati e l'organizzazione criminale: la sua opera giuridicamente deve qualificarsi come concorso nell'estorsione».

«Se l'Alongi avesse ammesso di pagare l'estorsione e quella estorsione - prosegue la sentenza - sarebbe stato senz'altro incriminato per concorso in essa in danno degli altri commercianti cosa che a lui medesimo era ben chiara, tant'è che, lamentandosi con l'associazione mafiosa, metteva in evidenza come egli stesso potesse essere denunciato dai suoi colleghi e tuttavia era costretto a pagare più degli altri».

Il gip aveva assolto pure due colleghi di Alongi, i commercianti Mario e Alberto Battaglia, titolari dell'omonimo negozio di abbigliamento di via Ruggero Settimo, assistiti dagli avvocati Tommaso Farina e Mimmo Trincerì. Per loro la formula usata è la vecchia insufficienza di prove.

«L'insufficienza - spiega la sentenza - deriva dal fatto che, essendo in due a reggere il loro esercizio commerciale, non è impossibile, anche se è più verosimile il contrario, che uno dei due non abbia detto all'altro delle richieste estorsive. Ma più significativa è la circostanza che soltanto il Landolina (collaboratore di giustizia, ndr) specifica che (a pagare il pizzo, ndr) era il Battaglia che ha negozio in via Ruggero Settimo, forse di fronte a quello dell'Alongi». E in quella via del «salotto di Palermo», osserva il gip, ci sono altri quattro negozi in cui ricorre il cognome Battaglia: per questo «non può dirsi assolutamente certo che le estorsioni di che trattasi siano state consumate nei confronti dei due imputati, che, peraltro, a suo tempo, ebbero a denunciare pressioni

estorsive ricevute».

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIOUSURA ONLUS